TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Molise - Campobasso - Sezione I, sentenza del 23 aprile 2009, n. 143.

L'erronea indicazione del nome del candidato non giustifica, in assenza di candidati di altre o della stessa lista aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore.

Omissis.

Appare evidente che, da un punto di vista formale, nella scheda contestata dal ricorrente il voto risulta correttamente espresso: ciò sia in ragione della trascrizione del dato nell'apposito spazio riservato in corrispondenza dell'indicazione della lista, sia in ragione del fatto che in assenza di altri candidati omonimi l'indicazione del solo cognome deve ritenersi sufficiente ad esprimere la volontà di attribuire la preferenza in favore di un determinato candidato. L'indicazione del cognome infatti lascia chiaramente intendere, per presunzione di legge, la volontà di attribuzione della preferenza non solo alla lista, ma anche al candidato. In tal senso la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che l'erronea indicazione del nome non giustifica - in assenza di candidati di altre o della stessa lista, aventi lo stesso cognome - dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore, tanto più che la preferenza per un candidato può essere espressa anche "scrivendone il (solo) cognome" nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 81/1993.

Né può opporsi che l'erronea indicazione del nome varrebbe a rendere riconoscibile l'espressione del voto perché se così fosse la scheda avrebbe dovuto essere annullata mentre nel caso di specie è stata ritenuta valida ed il voto è stato attribuito alla lista "..."; il controinteressato pertanto avrebbe dovuto sul punto contestare il mancato annullamento della scheda per segno di riconoscimento attraverso la proposizione di specifico motivo di ricorso in via incidentale.

Omissis.